



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

OGGETTO: Disciplinare di gara per l'affidamento **dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 31 ottobre 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico.

CIG: Z2324AE99A

Il Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - con determina n. del adottata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ha avviato, una procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA finalizzata all'acquisizione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 31 ottobre 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno cinque operatori economici abilitati nel settore, individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016.

1. Importo a base di gara e criterio di affidamento

La procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 31 ottobre 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, mediante invito rivolto alle ditte operanti nel settore.

L'importo a base di gara il triennio è pari ad € **17.000,00 (diciassettemila/00)** iva esclusa.

2. Oggetto e descrizione del servizio del servizio

Il presente disciplinare indica le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare l'esecuzione del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro del T.A.R per il Veneto che sono di seguito indicati:

- Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia - sede istituzionale;
- Archivio di Marocco di Mogliano Veneto (TV) - Via Marignana 98 - archivio dei fascicoli definiti non presidiato.

La dotazione organica del TAR per il Veneto allo stato è di n. 24 unità di personale amministrativo, compreso il Dirigente - Segretario Generale - e n. 12 unità di personale di Magistratura.

I servizi relativi alla gestione integrata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispondono alla necessità dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro - Segretario Generale - degli adempimenti inderogabili e obbligatori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, volti a garantire i lavoratori a svolgere la propria attività in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali.

Le attività oggetto del presente appalto sono i servizi e le attività che di seguito si descrivono per il triennio di durata dell'appalto:

Servizi e attività a canone
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - aggiornamento annuale
Piano di Prevenzione ed Emergenza (PDE) - aggiornamento annuale
Servizio di Prevenzione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS)
Redazione del Piano Formativo e aggiornamento annuale

Servizi e attività a consumo	N.
Prova d'evacuazione (PE);	3
Visite mediche	84
Esami strumentali (visite ergofoamologiche-ergovision)	84
Aggiornamento DUVRI per le gare d'Appalto del Tribunale (a consumo)	1
Corso di aggiornamento annuale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per n.1 unità di personale (RLS – n. 4 ore)	3
Corso di aggiornamento per formazione generale per rischio basso di 4 ore, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08 per n. 2 classe d'aula	2
Corso di aggiornamento per squadra addetti antincendio per rischio medio ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08 di 5 ore (n. 8 unità) per n. 1 classe d'aula	1
Corso di aggiornamento di primo soccorso gruppi B e C per nr. 4 unità di personale, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08 e del DM 15.07.2003 n.388 <u>(a persona)</u>	1
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per preposti di 5 ore per n. 5 unità (a persona)	1

3. Modalità di svolgimento dei servizi

3.1. Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

Il Tribunale è dotato del D.V.R. redatto ed aggiornato costantemente negli anni, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'affidatario dovrà provvedere entro 30 gg. dall'inizio del relativo servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro ed all'aggiornamento del D.V.R. L'attività di aggiornamento del DVR

presuppone, a carico dell'affidatario, lo svolgimento delle relative attività, con cadenza semestrale e secondo la programmazione condivisa con l'Amministrazione contraente, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita richiesta da parte della Amministrazione contraente senza che ciò comporti un onere aggiuntivo rispetto al canone previsto.

In ogni caso il D.V.R dovrà prevedere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa. Il documento va redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei soggetti nell'organizzazione amministrativa che vi devono provvedere ed a cui devono essere assegnati tali compiti dal datore di lavoro;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero di quello territoriale in caso di assenza, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle eventuali mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

3.2 Piano di Prevenzione ed Emergenza (PDE):

L'affidatario dovrà provvedere all'aggiornamento annuale del piano di emergenza, antincendio e di evacuazione con l'espletamento delle relative prove, come prevede la disciplina dettata dal D.M. 10/3/1998 e s.m.i.

3.3 Servizio di Prevenzione (RSPP):

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali consiste nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione amministrativa degli uffici del TAR per il Veneto. L'affidatario dovrà provvedere alla elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 ed elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché partecipare alla riunione periodica prevista all'articolo 35 del medesimo decreto, e fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dovrà possedere i requisiti stabiliti dall' art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

A tal fine l'affidatario del servizio dovrà provvedere a indicare almeno una figura idonea a ricoprire il ruolo di RSPP il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, fornendo all' Amministrazione contraente il nominativo, con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze da RSPP svolte negli ultimi tre anni.

La nomina del RSPP viene effettuata dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora l'Amministrazione, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dall'affidatario del servizio e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'affidatario del servizio provvedere all'indicazione di un nuovo nominativo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere tutte le attività previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., in particolare dagli artt.33-37, anche se non espressamente richiamate nel presente disciplinare, e precisamente:

1. assunzione del ruolo di R.S.P.P.;
2. aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008 (aggiornamento dell'anagrafica, della sezione valutativa, degli allegati tecnico-documentali, del monitoraggio delle fonti di rischio, delle misure di prevenzione), da effettuarsi annualmente;
3. valutazione del rischio di esposizione a rumore in ambiente di lavoro ai sensi del titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/2008;
4. valutazione dei rischi lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 151/2001;
5. valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., titolo I, sezione II – valutazione dei rischi, art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi, comma 1-bis;
6. valutazione del rischio da utilizzo di videoterminali (vdt) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 17, 28 c. 1 e 2, Titolo VII, art. 174, c. 1;
7. valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi (art. 28 e titolo VI art. 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
8. valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni in ambiente di lavoro ai sensi del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008;
9. identificazione dell'esposizione e valutazione qualitativa dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) in applicazione del capo IV del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. redazione del Piano di Emergenza, ai sensi del D.M. 10/03/1988 per la sede del TAR per il Veneto;
11. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
12. elaborazione di procedure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei locali per le varie attività svolte dall'Ente;
13. effettuazione delle esercitazioni antincendio, con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nella attività lavorative relative alla propria sede di lavoro, previo incontro con gli addetti alle squadre antincendio/evacuazione, finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prove e previo incontro formativo con i lavoratori partecipanti alla prova di evacuazione, con successiva registrazione dell'esito delle stesse;
14. redazione del Piano di formazione ed addestramento, individuando i protocolli specifici per Datore di lavoro, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, con particolare attenzione a quelli esposti a rischi specifici (video terminalisti), addetti antincendio, addetti squadre di gestione dell'emergenza e di primo soccorso.
15. il Piano formativo dovrà essere adeguato e aggiornato annualmente e comunque ogni volta che specifiche esigenze lo richiedano, in relazione alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro, a trasferimenti o cambi di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione dei rischi esistenti e valutati;
17. consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché

modalità di utilizzo;

18. assistenza al Datore di lavoro per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalto di servizi e/o opere (DUVRI) particolarmente complessi;

19. collaborazione ed interrelazione con il datore di lavoro, il medico competente, e gli addetti al servizio prevenzione e protezione;

20. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

21. espletamento degli adempimenti burocratici previsti dalla legislazione vigente ivi incluso ogni onere derivante da interpretazione, applicazione della stessa oltre che da norme e regolamenti;

22. consulenza tecnica in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;

23. assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza sul lavoro;

24. supporto tecnico al Datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai rapporti istituzionali con gli enti pubblici deputati al controllo e alla vigilanza sul territorio;

25. assistenza per la gestione dei rapporti con gli enti preposti al controllo del territorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (ASL, VV.FF. ISPSEL, Ispettorato del Lavoro, INAIL) e presenza in loco del RSPP in caso di visite ispettive ed in caso di incidenti, infortuni o situazioni particolari;

26. supporto ai datori di lavoro in merito alla corretta informazione, formazione e prescrizioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento delle proprie attività.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al suddetto decreto legislativo.

3.4 Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS):

Il piano di sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs 81/2008:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, secondo le ulteriori prescrizioni di cui al citato art. 38 d. lgs. 81/08;

Il medico competente deve essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'affidatario dovrà provvedere a indicare una figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico Competente, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, corredato da curriculum professionale e dalle precedenti esperienze di medico competente svolte negli ultimi tre anni.

Qualora l'Amministrazione, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dall'affidatario del servizio e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'affidatario del servizio provvedere all'indicazione di un nuovo nominativo.

La nomina del Medico Competente viene effettuata dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il medico competente nominato dal datore di lavoro dovrà svolgere tutti gli adempimenti e le attività previste dall'art. 25 del D.Lgs 81/2008. In particolare:

1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs 8/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

3.5 Riunione periodica.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 indice una riunione periodica almeno una volta l'anno, ovvero in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno

riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) Il documento di valutazione dei rischi;
- b) L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) I programmi di informazione e formazione del dirigente, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Alla suddetta riunione partecipano, tra gli altri, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il RLS.

Nel corso della riunione possono essere individuati i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi d'infortuni e le malattie professionali nonché gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva e della salute sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

3.6 Visite mediche ed esami strumentali (a consumo).

Il medico competente nell' adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è tenuto ad effettuare, secondo una programmazione condivisa con l'Amministrazione contraente:

- le visite mediche previste dalla normativa richiamata di riferimento;
- gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari;
- le visite specialistiche con l'ausilio di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

Le suddette prestazioni saranno remunerate a consumo.

Le visite mediche dovranno essere effettuate presso un ambulatorio medico – opportunamente attrezzato delle strumentazioni idonee all'effettuazione degli esami richiesti – ubicato nella città di Venezia – comunque facilmente raggiungibile dalla sede del TAR per il Veneto, a valutazione discrezionale dell'aggiudicatario.

3.7 Aggiornamento DUVRI

Il servizio prevede n. 1 aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza) da parte del RSPP **(a consumo)**.

3.8 Formazione e aggiornamento

L'affidatario si obbliga a redigere il piano formativo e il relativo aggiornamento secondo le indicazioni dei corsi sottoriportati e ad organizzare ed effettuare gli stessi secondo le modalità stabilite in materia dalle disposizioni vigenti, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell'affidamento, a consumo come da tabella prevista all'art. 2 del presente disciplinare:

N.1 Corso di aggiornamento annuale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per n.1 unità di personale (RLS – n. 4 ore) (a consumo);

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'aggiornamento annuale della propria formazione in materia di salute e sicurezza.

N.1 Corso di formazione generale, per rischio basso di n. 4 ore ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08, per n. 2 classi d'aula (per classe d'aula) (a consumo);

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

N. 1 Corso di aggiornamento per squadra addetti antincendio – Rischio medio (5 ore) per n. 8 per una classe d'aula (**a consumo**);

N.1 Corso di aggiornamento primo soccorso gruppi B e C per nr. 4 unità di personale ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08 e del DM 15.07.2003 n.388, (**a consumo**);

N. 1 Corso di aggiornamento per preposti di 5 ore per n. 5 unità (a consumo).

4. - Modalità di svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento

Tutti i corsi di formazione forniti dall'affidatario dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, comprovati da curriculum professionale.

I corsi di formazione saranno svolti in aula presso la sede di questa amministrazione. Ogni classe d'aula non potrà essere composta da un numero di partecipanti superiore a 15 unità di personale.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione ai partecipanti il materiale didattico attinente al corso e rilasciare il relativo attestato di frequenza. Il materiale didattico consegnato resterà di proprietà dei partecipanti.

L'Affidatario dovrà redigere per i corsi in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di svolgimento dello stesso, dovranno essere effettuate le verifiche volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte dei partecipanti.

Infine l'Affidatario dovrà distribuire ai partecipanti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

La programmazione e l'esecuzione di tutti i corsi avverrà nei tempi e nei modi condivisi con questa Amministrazione.

5. Obblighi del contraente

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali (iva esclusa), le imposte e le tasse, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti, secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

6. Termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa

Per partecipare alla gara l'operatore dovrà far pervenire, l'offerta e la relativa documentazione entro e non oltre il termine previsto nella RDO MEPA.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la pre-

sentazione delle offerte.

7. Criterio di aggiudicazione

Il metodo di aggiudicazione dell'appalto sarà quello del criterio al minor prezzo, come previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016. La modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici del settore, con utilizzo del Mercato Elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

8. Fatturazione

L'emissione della fattura in formato elettronico, viene stabilita al 30/06 e al 31/12 di ogni anno per le attività a canone e dopo la prestazione delle attività e dei servizi per le attività a consumo.

Gli importi delle fatture, alle scadenze sopra indicate, dovranno comprendere:

- il canone contrattuale aggiudicato con riferimento alle effettive mensilità di servizio prestato;
- il costo del servizio effettuato per le prestazioni a consumo.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG. Z222439D8A, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: **JD7GV2**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

9. Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Requisiti di partecipazione alla gara

Pena l'esclusione dalla procedura, in quanto elementi essenziali dell'offerta, il concorrente deve soddisfare le condizioni del possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) iscrizione per l'attività inerente all'oggetto del presente appalto alla C.C.I.A.A. competente per territorio in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
- b) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) dichiarazione, firmata digitalmente, nella quale l'operatore economico dovrà indicare di aver già eseguito il servizio oggetto della presente gara nel triennio precedente, indicando periodo e presso quali enti e/o imprese ha prestato il servizio stesso.

11. Modalità di presentazione delle offerte

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare la propria offerta, entro e non oltre l'orario ed il termine perentorio indicati nella RDO.

Tutti i documenti richiesti, ivi compreso l'offerta economica, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso va allegata la scansione della procura).

Oltre alle dichiarazioni dovrà essere fornita anche copia alla scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste virtuali:

1) Una prima busta virtuale, denominata “**BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE**” la quale dovrà contenere i seguenti allegati:

- **Il presente Disciplinare di Gara** firmato digitalmente per accettazione (**all. 1**);
- **Protocollo di integrità e anticorruzione della Giustizia Amministrativa**, reso e sottoscritto dal legale rappresentante con poteri di sottoscrizione della Società (o dal Titolare dell’Impresa individuale), con firma digitale (**all. 2**);
- **Comunicazione in ordine agli obblighi di tracciabilità** di cui alla legge n. 136/2010, sottoscritto con firma digitale (**all. 3**);
- **Il Documento di gara unico europeo (DGUE)** allegato, predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, da compilare in formato esclusivamente elettronico. Tra i documenti inseriti in ME.PA, va scaricato il file **espd-request.xml**. Tale documento DGUE dovrà essere compilato accedendo al link: **<https://ec.europa.eu/tools/espd/>** e, in qualità di operatore economico, dovrà seguire le istruzioni e quindi importare il file **espd-request.xml**. e compilarlo. Una volta compilato va salvato in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e inserito nella piattaforma MEPA;
- **Polizza assicurativa** o in alternativa una dichiarazione da parte dell’operatore economico attestante l’impegno a contrarre, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa di RCVT per danni a persone, cose e animali, con massimale unico non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro, di cui all’art. 16 del presente disciplinare;
- **Dichiarazione** firmata digitalmente, nella quale l’operatore economico dovrà indicare di aver già eseguito il servizio oggetto della presente gara nel triennio precedente, indicando periodo e presso quali enti e/o imprese ha prestato il servizio stesso.

Si rende noto, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione nell’ambito della Giustizia Amministrativa relativo al triennio 2018/2020, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’integrità e anticorruzione della Giustizia Amministrativa costituisce causa di esclusione della gara.

Tutti i documenti richiesti, ivi compresa l’offerta economica, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso va allegata la scansione della procura).

Oltre ai documenti richiesti dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2) Una seconda busta virtuale, denominata “**BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA**” la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

- **il modello emesso dal sistema ME.PA riservato per l’offerta economica;**
- **il modulo “dettaglio offerta economica” in formato foglio di calcolo (All. 4) che si riproduce in calce al presente articolo, firmato digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore compilato con l’indicazione dei costi unitari e complessivi dell’offerta economica così indicati:**
 - per la parte di corrispettivo a canone che riguarda i servizi del RSPP e del Medico Competente, l’operatore economico dovrà indicare l’offerta riportando l’importo unitario che non deve superare il costo unitario massimo indicato nel modulo “dettaglio offerta economica”, iva esclusa e riportare il corrispondente importo complessivo dei rispettivi servizi a canone;
 - per la parte di corrispettivo a consumo l’operatore economico dovrà indicare il costo

dell'offerta indicando il costo unitario di ciascun servizio e il corrispondente importo complessivo;

Il totale complessivo dell'offerta economica come indicato nel "modulo dettaglio offerta economica" deve corrispondere a quanto indicato nel modulo generato dal sistema della piattaforma MEPA;

Dettaglio offerta economica

Oggetto	Costo unitario massimo ammesso (iva esclusa)	Importo unitario	Importo complessivo	Note
Costo del RSPP e attività correlate con pagamento a canone: aggiornamento DVR, aggiornamento PDE, riunione periodica, consulenze.	€ 2.000,00			Importo unitario è l'importo annuo - importo complessivo nel triennio
Costo del Medico Competente e attività correlate (PSS), con pagamento a canone	€ 650,00			Importo unitario è l'importo annuo - importo complessivo nel triennio
N. 3 - Prove di evacuazione (a consumo)	€ 610,00			
N. 84 Visite mediche (a consumo)	€ 40,00			
N. 84 Esami strumentali (visite ergoftalmologiche-ergovision) (a consumo)	€ 17,50			
N. 1 (uno) Aggiornamento DUVRI per gare d'appalto del TAR per il Veneto (a consumo)	€ 250,00			
N. 3 Corsi di aggiornamento annuale RLS per 1 persona (a consumo) per 4 ore	€ 170,00			
N. 1 (uno) Corso di formazione generale per rischio basso di 4 ore per n. 2 classi d'aula (a consumo)	€ 260,00			Indicare l'importo per classe e complessivo
N. 1 (uno) Corso di aggiornamento per squadra addetti antincendio medio rischio per n. 1 classe d'aula (a consumo) di 5 ore (n. 8 unità)	€ 360,00			
N. 1 (uno) Corso di aggiornamento primo soccorso gruppi B e C per 4 persone (a persona e a consumo)	€ 100,00			Indicare l'importo unitario per persona e complessivo
N. 1 (uno) Corso di aggiornamento preposti di 5 ore per 5 unità (a persona e a consumo)	€ 350,00			Indicare l'importo unitario per persona e complessivo

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA		0,00
---	--	-------------

12. Procedura di soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio come disposto dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.

13. Durata del servizio ed eventuale proroga

Il servizio oggetto della gara avrà durata di 36 mesi (3 anni) con decorrenza dal 1 novembre 2018 e termine al 31 ottobre 2021.

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi sei nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione della Convenzione Consip "servizio di gestione integrata sicurezza ed. 4" ovvero, in caso di necessità, di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

14. Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite l'affidatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

15. Divieto di cessione del contratto, cessione dei crediti, subappalto.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere in subappalto il servizio in oggetto.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Ditta aggiudicataria nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

16. Responsabilità dell'impresa e polizza assicurativa.

Ogni e qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione del servizio affidato e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dal servizio oggetto dell'appalto medesimi, siano essi danni generati da attività in corso di esecuzione, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, saranno assunti dall'Affidatario nella persona del suo legale rappresentante sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative alle prestazioni affidate all'aggiudicatario farà capo alla stessa ed al suo legale rappresentante.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 l'Affidatario è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Affidatario; è altresì compresa la responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'Affidatario è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. La responsabilità indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Affidatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Affidatario che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Affidatario dovrà produrre prima della stipula del contratto copia del contratto di assicurazione a copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (dell'Amministrazione e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro, con validità alla data del contratto e dovrà farsi carico per ogni rinnovo annuale di trasmettere a mezzo pec, con firma digitale, quietanza del pagamento.

17. Recesso.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In aggiunta al comma precedente, l'Amministrazione - in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

La Stazione Appaltante altresì si riserva il diritto potestativo di anticipare la scadenza del contratto al verificarsi di ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso verrà liquidato il corrispettivo stabilito contrattualmente commisurato all'effettivo servizio prestato.

18. Cauzione.

Ai sensi della Direttiva n. 3 del 19/06/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, in considerazione della tipologia, natura ed entità dell'appalto oggetto del presente disciplinare di gara, l'offerente viene sollevato dall'obbligo della presentazione della cauzione provvisoria prevista ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si dà atto che, espletata la procedura di cui trattasi, l'offerente che risulta aggiudicatario si obbliga, con la sottoscrizione del presente disciplinare a presentare, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e dovrà valere per tutta la durata del contratto.

19. Penali.

Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di gara. In caso di ritardo e/o di mancata prestazione dei servizi e delle attività previste nel presente Disciplinare, salvo il caso di forza maggiore o comunque non imputabile al fornitore del servizio, l'Affidatario è tenuta a corrispondere all'Amministrazione delle penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Dette penali sono commisurate ai ritardi d'intervento e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni previste. Le stesse sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. L'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso presentare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

20. Obbligo della riservatezza e sicurezza.

L'Affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali viene eventualmente a conoscenza durante l'espletamento delle attività. L'Affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisiti, assicurando che tali dati vengono considerati riservati e come tali trattati.

21. Aggiudicazione e adempimenti successivi.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'Affidatario, mentre per il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto è subordinata all'avvenuto accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati, nonché alla verifica dell'eventuali offerte risultate anomale ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta non conveniente, quindi, non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

Qualora prima della stipula del contratto, emerga che una o più dichiarazioni non risultino veritiere o esatte, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare l'appalto alle imprese successivamente classificate, ove ritenuto conveniente.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica.

22. Soluzione delle controversie – Foro Competente – Domiciliazione delle parti.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Venezia, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206, d.lgs. n. 50/2016.

23. Norme Generali di rinvio.

Il presente appalto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla documentazione relativa alla disciplina del MEPA, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali del Contratto, le Regole, etc...), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA, dal codice civile, oltreché dalle norme richiamate in premessa ed inoltre:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
2. D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.”
3. Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
4. Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017
5. Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 205;
6. D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”;
7. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo al trattamento dei dati personali.

Venezia,

Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Miranda Antonietta Consoletti